



RATIO

Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti di intermediazione commerciale

Sommario 4/2025

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Paolo Bisi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci
Mantova), L. Reina, A. Romano,
A. Sica, P. Tetto, E. Tugnoli

Collaborazioni
Unione Sindacati Agenti e
Rappresentanti Commercio Italiani
(USARCI)

Stampa
Il periodico è disponibile ON LINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 6/2008
Periodico mensile on line

Chiuso il 10.04.2025

Opinione - Decisioni importanti? 3

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Novità dichiarazione dei redditi 2025	4
	- Nuova possibilità di rottamazione-quater	6
	- Marketing multilivello e regime agevolato delle vendite porta a porta	8
	- Novità del decreto Milleproroghe convertito	12
Iva	- Nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica	14
Contenzioso	- Cumulo giuridico delle sanzioni dal 1.09.2024	16

Contrattualistica

Clausole e modelli - Clausola risolutiva espressa per mancato raggiungimento degli obiettivi 20

Previdenza

Enasarco	- Prestazioni assistenziali Enasarco anno 2025	22
	- Enasarco - Contributo assicurazione eventi catastrofali	24
Inps	- Contributi volontari Inps 2025	26

Contabilità

Scritture contabili - Scritture contabili relative ai compensi per gli amministratori 28

Varie

Società	- Fascicolo informatico di impresa	32
Diritto del lavoro	- Malattia dell'agente o del rappresentante	34
	- Ricorso in appello	36

Rubriche

Giurisprudenza - Rassegna giurisprudenziale 38

A cura di:



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ENASARCO ANNO 2025

Programma delle Prestazioni Assistenziali anno 2025

La Fondazione Enasarco offre ai propri iscritti e alle loro famiglie un'ampia gamma di prestazioni assistenziali, a cui è possibile accedere a titolo gratuito. Il welfare per il 2025 conferma un sempre maggior intervento nella prevenzione e nella tutela della salute degli iscritti. Comprende contributi di natura economica, sociosanitaria e formativa, oltre a specifiche prestazioni per la tutela degli agenti pensionati, nonché dei genitori, dei coniugi o conviventi e dei figli degli iscritti attivi.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

MISURA DELLE PRESTAZIONI

- Le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di sostenere gli iscritti sia nel caso di situazioni di bisogno individuale sia per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività lavorativa (si segnalano le prestazioni massime):
 - .. contributo nascita e adozione € 1.000;
 - .. contributo maternità € 2.700;
 - .. contributo a pensionati Enasarco in case di riposo € 6.000;
 - .. contributo assistenza figli disabili € 4.500;
 - .. prestazioni di assistenza personale permanente domiciliare, per pensionati inabili, erogate direttamente dalla Società OSA NEXT Srl;
 - .. prestazioni salute e assistenza ai pensionati, erogate direttamente da società convenzionate;
 - .. prestazioni per salute famiglia e assistenza genitori, erogate direttamente da società convenzionate;
 - .. erogazioni straordinarie € 2.500;
 - .. contributo spese funerarie € 1.000;
 - .. contributo infortunio, malattia o ricovero € 2.000;
 - .. contributo asili nido € 1.700;
 - .. bonus scolastico € 800;
 - .. premio studio per obiettivo scolastico/accademico, rimborso variabile;
 - .. premio per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa € 2.600,00;
 - .. prestazione "prevenzione plus" per la prevenzione e diagnosi precoce, erogate direttamente da società convenzionate;
 - .. contributo spese formazione iscritti ditte individuali € 1.500;
 - .. contributo spese formazione iscritti società di capitali € 1.500;
 - .. contributo assicurazione eventi catastrofali € 500,00;
 - .. tutela luce e gas, tariffe agevolate mediante operatore nazionale New Energy.

Tutti gli importi per le diverse tipologie di contributo sono intesi al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

SCADENZARIO

⇒	Dal 1.02.2025	⇒	È attivo il canale per richiedere le offerte di luce e gas a tariffe agevolate.
⇒	Dal 10.03.2025	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Possono essere presentate le domande per: <ul style="list-style-type: none"> .. contributo infortunio, malattia e ricovero; .. contributo nascita o adozione; .. contributo maternità; .. contributo erogazioni straordinarie; .. contributo spese funerarie; .. premi studio conseguimento obiettivo scolastico ed accademico; .. premi tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa; .. contributo assistenza figli disabili; .. contributo spese formazione iscritti ditte individuali e società di capitali; .. contributo assicurazione eventi catastrofali.
⇒	Dal 17.03.2025	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • In aggiunta possono essere presentate le domande per: <ul style="list-style-type: none"> .. assistenza domiciliare pensionati inabili; .. salute e assistenza pensionati; .. salute famiglia e assistenza genitori; .. prevenzione Plus.
⇒	Dal 1.07.2025 al 31.07.2025	⇒	In aggiunta possono essere presentate le domande per il contributo soggiorno in case di riposo per il 1° semestre 2025.
⇒	Dal 1.09.2025 al 31.12.2025	⇒	In aggiunta possono essere presentate le domande per il contributo asili nido e il contributo bonus scolastico.
⇒	Dal 1.01.2026 al 31.01.2026	⇒	Possono essere presentate le domande per il contributo soggiorno in casa di riposo per il 2° semestre 2025.

APPROFONDIMENTI

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

- **Reddito di riferimento**
 - Ai fini del riconoscimento delle diverse tipologie di contributo, il reddito di riferimento, laddove richiesto per accedere alla prestazione è determinato dalla somma dei redditi indicati nel:
 - .. modello Redditi PF 2024 (redditi 2023) - quadro RN, rigo RN1, casella 1; quadro LM, rigo LM6; quadro LM, rigo LM34, casella 3 (sottrarre alla somma dei precedenti redditi l'importo della casella LM38);
 - .. modello Redditi SC 2024 (redditi 2023) - quadro RN, rigo RN1, casella 3.
 - L'importo del reddito non deve essere superiore a € 50.000,00, salvo che non sia previsto un diverso limite di importo negli articoli che regolamentano la singola prestazione.
 - L'importo dell'attestazione ISEE rilasciata dall'Inps, ove richiesto per accedere alla prestazione, non deve essere superiore a € 40.000,00.
- **Graduatoria**
 - Le domande sono lavorate e soddisfatte nel seguente ordine:
 - a) prioritariamente sono evase le domande di prestazioni con reddito o valore ISEE non superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta;
 - b) soddisfatte tutte le domande di cui al punto a), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali con reddito o valore ISEE superiore al limite previsto dalla prestazione richiesta. Tali domande sono evase secondo una graduatoria di reddito o valore ISEE dal più basso al più alto;
 - c) soddisfatte tutte le domande di cui al punto b), in presenza di eventuali risparmi e fino al limite massimo del medesimo, sono evase le domande di prestazioni assistenziali per le quali non è stato presentato volontariamente il modello Redditi PF/SC 2024 o il modello ISEE, come da apposita dichiarazione obbligatoria. Tali domande sono evase secondo l'ordine cronologico di arrivo.
 - Le domande di cui ai punti b) e c) sono lavorate a decorrere dal 45° giorno dalla scadenza della presentazione delle domande prevista per ogni singola prestazione o dell'ultimo bando.
 - Eventuali risparmi su singole tipologie di prestazione risultanti al termine della lavorazione delle domande di cui ai punti a), b) e c) possono essere utilizzati per il riconoscimento agli aventi diritto con le stesse modalità dei richiamati punti di cui sopra, di altre prestazioni assistenziali e per le quali è stato raggiunto il budget annuale stanziato.
 - Per le prestazioni che prevedono l'erogazione diretta di servizi sanitari nei confronti degli iscritti non è previsto alcun limite di reddito.
- **Modalità**
 - Le domande di prestazioni assistenziali devono essere inoltrate esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dal programma. Le domande eventualmente inviate con altre modalità o fuori dei termini indicati sono considerate non valide.
- **Incomplete**
 - Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.
 - La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti o l'errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.
 - Le domande incomplete si considerano valide solo al ricevimento della documentazione richiesta e, pertanto, i contributi risultano prenotati al momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta o concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.
 - Tutta la documentazione deve essere fornita in lingua italiana. Eventuale documentazione in lingua non italiana dovrà essere corredata da traduzione in italiano certificata.

RIGETTO
DELLA DOMANDA

- **Ricorso**
 - In caso di rigetto della domanda è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 46 del Regolamento delle Attività Istituzionali che dovrà essere inoltrato alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con PEC all'indirizzo "segreteria.organi-collegiali@pec.enasarco.it" entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del provvedimento di rigetto.
 - I ricorsi devono contenere, a pena di inammissibilità: le generalità del ricorrente; gli estremi del provvedimento impugnato; i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione; la firma del ricorrente.
- **Decisione**
 - La decisione del ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso.
 - Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

MALATTIA DELL'AGENTE O DEL RAPPRESENTANTE


Art. 2110 c.c. - A.E.C. Commercio 16.02.2009

L'evento di malattia nel contesto del lavoro subordinato è tutelato dalla normativa vigente, la quale stabilisce che, qualora un lavoratore si ammali durante il periodo di lavoro, il suo posto deve essere riservato fino alla scadenza del contratto. Sebbene le disposizioni previste dal Codice Civile si riferiscano specificamente ai lavoratori subordinati, esse vengono estese anche per analogia ai rapporti di lavoro parasubordinati. Di conseguenza, la disciplina prevista si applica altresì agli agenti e rappresentanti che, durante l'attività lavorativa, debbano assentarsi per motivi di salute.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

INQUADRAMENTO
PREVIDENZIALE

- **Obbligo di iscrizione**
 - L'agente o il rappresentante di commercio, per garantire la propria tutela previdenziale, è obbligato a iscriversi all'Enasarco e alla Gestione commercianti Inps.
- **Contribuzione**
 - I contributi dovuti all'Enasarco sono ripartiti in modo differenziato tra il preponente e l'agente; invece, i contributi per la gestione commercianti sono interamente a carico dell'agente o del rappresentante stesso. In particolare, sui lavoratori parasubordinati ricadono sia i contributi fissi che quelli calcolati in percentuale sul reddito generato.

REGIME
DI SOSTITUZIONE

- **Possibilità**
 - Nel caso in cui, a causa di malattia, l'agente o il rappresentante sia costretto a un'assenza prolungata, è possibile, su richiesta dell'azienda o del medesimo agente o rappresentante, sospendere il rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi dall'inizio della malattia.
- **Diritti**
 - Durante tale intervallo, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del contratto di lavoro e avrà la facoltà di conferire temporaneamente l'incarico a un soggetto terzo. In questa situazione, l'agente o il rappresentante sostituito dovrà consentire al sostituto di avvalersi dell'organizzazione dell'agenzia.
- **Compenso**
 - È importante sottolineare che l'agente o il rappresentante impedito non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso sui contratti conclusi dal sostituto.

RUOLO DI ENASARCO

- **Indennità**
 - L'ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, in conformità con il proprio statuto, ha la facoltà di erogare indennità ai propri iscritti a sostegno dell'assistenza economica nell'ambito delle provvidenze sociali. Pertanto, considerando il particolare quadro normativo dell'ente e le specifiche condizioni derivanti dalla posizione di lavoratore autonomo degli agenti o dei rappresentanti di commercio, è giustificato che l'ente possa riconoscere, anche in modo indiretto, indennità giornaliera per ricoveri dovuti a malattia, per accertamenti diagnostici e per periodi di degenza domiciliare cui sono sottoposti tali professionisti.

Le indennità erogate devono essere considerate come prestazioni finalizzate all'assistenza economica propria dell'ente.
- **Forma societaria**
 - Per quanto riguarda gli agenti e i rappresentanti che operano in forma societaria, è previsto l'intervento dell'Enasarco in circostanze specifiche non contemplate dalla legge ma fondate su principi giurisprudenziali.

RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO

- **Possibilità**
 - Successivamente al termine del periodo massimo di sospensione, l'agente o il rappresentante ha la facoltà di richiedere all'Enasarco il riconoscimento dello stato di malattia per procedere con le dimissioni. Inoltre, il preponente può optare per il recesso, qualora sia trascorso il periodo di comporto che ne impediva il licenziamento.
- **Continuazione impossibile**
 - Nel caso in cui si verificano condizioni di salute e/o gravidanza che rendano impossibile la continuazione del rapporto di agenzia, dopo il periodo di sospensione previsto, l'agente dovrà documentare gli effetti negativi della malattia e inviare una comunicazione tempestiva alla Casa Mandante riguardante le proprie "dimissioni per malattia".